



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1790

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GILBERTO VIGNANDO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10993 del 3 novembre 1997, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gilberto Vignando, nato a Palmanova (UD), l'8 febbraio 1952;

VISTA la nota del 16 settembre 2019 (prot. n. 66535 di pari data) con cui Fideuram -Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. Gilberto Vignando, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 26 febbraio 2020 (prot. n. 10125 di pari data), con cui il predetto Intermediario in riscontro alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione concernente l'operato del consulente sopra menzionato;

VISTE le ulteriori comunicazioni del 4 e 13 agosto (prot. nn. 34920 e 37843 di pari date) e quelle del 19 febbraio e 11 marzo 2021 (prot. nn. 11413 e 18887 di pari date) con cui Fideuram -Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha fornito ulteriori informazioni in ordine alla condotta del Sig. Gilberto Vignando;

VISTA la nota del 20 aprile 2021 (prot. n. 29575/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Gilberto Vignando, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'articolo 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già articolo 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007) per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, nota del 21 maggio 2021 (prot. n. 37245 di pari data), il Sig. Gilberto Vignando ha presentato istanza di audizione personale in accoglimento della quale, l'Ufficio Sanzioni Amministrative, con nota del 24 maggio 2021 (prot. n. 37523 di pari data) - conformemente alla "Procedura per l'audizione a distanza delle parti" adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020" - ha convocato il consulente per lo svolgimento dell'audizione in modalità telematica dapprima per il 27 maggio 2021 e, in seguito all'istanza di differimento presentata dalla parte (prot. n. 38088 del 26 maggio 2021), per il giorno 8 giugno 2021 (prot. n. 38241 del 26 maggio 2021);

RILEVATO che, con successiva nota dell'8 giugno 2021 (prot. n. 40831 del 9 giugno 2021), il Sig. Gilberto Vignando ha rinunciato ad essere sentito in audizione

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Gilberto Vignando con la sopra menzionata nota dell'8 giugno 2021;

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 13 ottobre 2021 (prot. n. 68773 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la sopra menzionata violazione contestata al Sig. Gilberto Vignando e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il consulente non ha presentato controdeduzioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Gilberto Vignando la sopracitata violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1 del previgente regolamento) l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già articolo 108, comma 7, del previgente Regolamento), non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- nel caso di specie, ai fini della valutazione della gravità dell'illecito, deve tenersi in considerazione che:
 - in alcuni casi, l'utilizzo dei codici di accesso e dispositivi è intervenuto alla presenza del cliente medesimo, il quale provvedeva a comunicarli contestualmente al consulente per l'esecuzione di ogni singola operazione;
 - la condotta posta in essere dal Sig. Gilberto Vignando, ancorché abbia interessato un limitato numero di clienti, si è protratta per un significativo arco temporale, determinando l'esecuzione di un considerevole numero di operazioni di investimento;
 - la condotta del consulente ha dato luogo ad una pratica gravemente irregolare idonea ad arrecare un pregiudizio all'Intermediario mandante;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risulta reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Gilberto Vignando che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Gilberto Vignando nato a Palmanova (UD), l'8 febbraio 1952, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti